

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1988

Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice

ONOREVOLI SENATORI. — La recente prova referendaria che ha abrogato gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile rende particolarmente urgente l'approvazione di una nuova regolamentazione.

Democrazia proletaria ritiene che più propriamente la materia dovrebbe e dovrà essere sistematicamente inquadrata nell'auspicato rinnovo del codice processuale; consapevole tuttavia della necessità di sanare una carenza grave sente doveroso con il presente progetto concorrere a delineare i principi su cui dovrebbe articolarsi la responsabilità civile del giudice.

1. — Il magistrato deve rispondere patrimonialmente al cittadino che ha ricevuto un danno, non solo in caso di reato commesso

nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche quando abbia emesso un «provvedimento abnorme» o abbia tenuto un comportamento che rappresenti «diniego di giustizia» (concetti che si è tentato di definire negli articoli da 1 a 5). Poichè tali comportamenti possono essere tenuti da un giudice monocratico o collegiale si è sottolineato tale aspetto proponendo anche una soluzione per esimere da responsabilità il dissenziente (articolo 1). Per quanto attiene alla responsabilità penale e disciplinare essa si estende, si pensa, a tutti i componenti del collegio in concorso tra loro salvo che il dissenziente abbia denunciato il fatto. Ciò dovrà fare, in previsione, con dichiarazione scritta contenuta in busta chiusa da allegare agli atti che dovrà e potrà essere

aperta solo dal giudice competente investito dell'azione penale e civile. Cercando così di risolvere uno degli aspetti più problematici in materia.

2. - Il cittadino che si ritiene leso deve rivolgere la sua domanda allo Stato cui è data facoltà di regresso nei confronti del magistrato responsabile, quando tale responsabilità sia accertata anche in sede disciplinare, in misura che tenga conto della maggiore o minore gravità del fatto e comunque non superiore all'importo di due anni di retribuzione (articolo 11).

3. - Parallelamente e perentoriamente all'inizio dell'azione di risarcimento deve essere avviata azione disciplinare avanti l'organo competente (articolo 8, commi 6, 7 ed 8), ma i due procedimenti sono autonomi. Peraltro nel giudizio civile il magistrato ha diritto d'intervenire in via adesiva alle ragioni dello Stato (articolo 9) ed il cittadino ha diritto d'intervenire nel procedimento disciplinare nel quale, comunque, deve essere sentito (articolo 10). Si è voluto così tutelare in senso sostanziale il contraddittorio e, al contempo, parificare la posizione delle parti.

4. - Ad evitare il proliferare d'iniziativa processuali pretestuose, infondate o temerarie si è ritenuto che l'azione del cittadino non potesse essere esercitata se non esperiti i mezzi d'impugnazione e comunque non prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale l'atto lesivo è stato compiuto. Per le stesse ragioni non si è ritenuta ammissibile l'azione senza una preventiva valutazione di fondatezza espressa dal giudice adito in camera di consiglio e manifestata con decreto motivato ed impugnabile. Tale sbarramento preliminare è stato ritenuto necessario ancora ad evitare azioni pretestuose e temerarie (articolo 8).

5. - Infine con due norme autonome si è voluto dare rilievo a due particolari principi.

La tutela della libertà del cittadino che, se lesa dal giudice, impone non solo il risarcimento del danno materiale ma anche di quello morale (articolo 2).

La tutela dell'autonomia e indipendenza del giudice nella non responsabilità discendente dalla interpretazione di diritto o dalla ricostruzione del fatto (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Responsabilità civile del giudice)

1. Il giudice è civilmente responsabile quando nell'esercizio delle sue funzioni ha commesso un reato.

2. È responsabile individualmente o collegialmente quando:

a) ha emesso un provvedimento giudiziario abnorme;

b) ha tenuto comportamenti o compiuto atti costituenti diniego di giustizia.

3. Il membro di un collegio che dissente dal provvedimento o dal comportamento di cui ai commi 1 e 2 deve darne atto con dichiarazione in busta sigillata da allegare agli atti e che può essere aperta solo dal giudice penale o civile competente.

Art. 2.

(Risarcimento dei danni non patrimoniali)

1. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, se dal fatto è derivata una ingiusta restrizione della libertà personale deve anche essere risarcito il danno non patrimoniale.

Art. 3.

(Azione di risarcimento)

1. Chi ha subito danno da un fatto costituente reato commesso da magistrato nell'esercizio delle sue funzioni può esercitare azione di risarcimento:

a) costituendosi parte civile nel processo penale contro il magistrato personalmente e citando lo Stato come responsabile civile;

b) proponendo giudizio civile nei confronti del magistrato o dello Stato o di entrambi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 4.

(Provvedimenti abnormi)

1. Agli effetti della presente legge costituiscono comportamenti o provvedimenti abnormi quelli che integrano una violazione di legge ovvero siano determinati da travisamento di atti o circostanze incontestabilmente risultanti nel processo.

Art. 5.

(Diniego di giustizia)

1. Agli effetti della presente legge costituiscono diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento degli atti quando:

a) la legge fissa un termine perentorio per il compimento dell'atto ed il giudice non vi ottempera;

b) la parte ha presentato istanza al magistrato per ottenere un provvedimento e sono decorsi senza esito e senza giustificato motivo dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza stessa in cancelleria.

Art. 6.

(Esclusione della responsabilità)

1. Non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto o di ricostruzione o valutazione del fatto.

Art. 7.

(Modalità dell'esercizio dell'azione)

1. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro il provvedimento o l'atto che ha causato il danno o comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. L'azione deve essere esercitata non oltre un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

Art. 8.

(Ammissibilità della domanda)

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile, davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato. Questo è impugnabile in cassazione.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 7, è inammissibile la domanda manifestamente infondata o temeraria.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria, i titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui al presente articolo.

Art. 9.

*(Intervento del magistrato nel giudizio
contro lo Stato)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento dispone, nella prima udienza, che ne sia data

notizia al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

*(Intervento
nel procedimento disciplinare del leso)*

1. Colui che è stato direttamente e personalmente leso da un comportamento del magistrato a carico del quale sia stata iniziata l'azione disciplinare può, con il ministero di un difensore, intervenire nel procedimento disciplinare per sostenere le ragioni dell'accusa e comunque deve essere sentito.

Art. 11.

(Azione di regresso)

1. A seguito del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 3, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto e che per tale fatto è stato condannato anche in sede disciplinare, lo Stato può agire in via di regresso per la ripetizione delle somme erogate per un ammontare non superiore ad un importo pari a due anni di retribuzione.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto dell'entità del danno accertato con sentenza.

4. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di responsabilità civile da reato.

Art. 12.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i

magistrati della giustizia amministrativa e contabile ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

Art. 13.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire dieci milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 14.

(Riparazione degli errori giudiziari)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i diritti all'equa riparazione, prevista dalle leggi vigenti, a favore delle vittime di ingiusta detenzione, nei casi non compresi negli articoli precedenti.

Art. 15.

(Onere di spesa)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, nel capitolo 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.